

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 511

Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi

26/05/2024 - 04:37

Indice

1. DDL S. 511 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 511.....	4

1. DDL S. 511 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 511

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 511

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2023

Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi

Onorevoli Senatori. - L'armistizio dell'8 settembre 1943 segnò la vicenda umana di oltre 700.000 italiani militari e civili, che furono deportati in Germania e internati nei campi di concentramento nazisti o in territori controllati dal Terzo Reich, come « preda bellica », al fine di disarmare le Forze armate italiane, fino ad allora alleate, e di poter procedere, con maggiore sicurezza, all'invasione e alla dominazione del territorio italiano e dei territori europei già occupati dagli italiani, imponendovi l'autorità germanica.

Lo Stato nazista, in violazione di tutti i diritti umani, sfruttò queste persone, costringendole, fino all'8 maggio 1945, a lavori coatti destinati a servire l'economia e la macchina bellica del regime hitleriano e a trattamenti inumani, violenze fisiche e morali e, in generale, a condizioni di vita tanto brutali da portare alla morte oltre 50.000 italiani.

Adolf Hitler, al fine di poter utilizzare i militari italiani nei campi di lavoro in condizioni di schiavitù e con il pretesto che il Regno d'Italia non era in guerra con il Terzo Reich (lo stato di belligeranza fu dichiarato dal Governo italiano solo il 13 ottobre 1943), non riconobbe mai loro lo *status* di prigionieri di guerra ma, aggirando completamente l'osservanza delle norme dei trattati internazionali, li classificò come « internati militari italiani » categoria ignorata dalla Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, di cui al regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, e impropria in tale contesto poiché, secondo il diritto internazionale, è da considerare internato il militare di una potenza belligerante che entra nel territorio di una potenza non belligerante.

Il disconoscimento dello *status* di prigioniero di guerra fu l'espedito al quale fecero ricorso i nazisti per negare ai prigionieri italiani le tutele previste dalla citata Convenzione di Ginevra del 1929.

Dall'autunno del 1944, ad aggravare ulteriormente la condizione dei nostri « internati militari », intervenne la decisione del Terzo Reich di considerarli « lavoratori civili volontari/obbligati » (categoria anch'essa ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929), che permise il loro impiego in attività lavorative pesanti, senza che la Croce Rossa internazionale potesse in qualche modo intervenire in loro favore, e che di certo non dissimulava la pesante realtà di schiavizzazione a cui essi erano stati destinati da Hitler.

Oggi, a più di sessant'anni da quei dolorosi eventi, i sopravvissuti, i familiari e gli eredi dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste ancora lamentano la mancanza di un dovuto riconoscimento al sacrificio di quanti, nell'ultimo conflitto mondiale, hanno dedicato al nostro Paese una parte importante della loro esistenza, pagando con mutilazioni, sofferenze, sacrifici personali di ogni genere, e, nella maggioranza dei casi, con la vita stessa.

Pur nella consapevolezza che le sofferenze e le umiliazioni ingiustamente subite non sono risarcibili, se non in misura meramente simbolica, e che un qualsiasi indennizzo arriva comunque troppo tardi, soprattutto ove si pensi ai tanti che non riuscirono a sopravvivere all'inferno di quelle condizioni di schiavitù, è doveroso, per il nostro Paese, tributare il giusto riconoscimento, a titolo di risarcimento

morale, alle inaudite violenze patite da tanti cittadini italiani che, rifiutando la prospettiva dell'arruolamento nelle Forze armate della cosiddetta « Repubblica sociale italiana », furono travolti nella loro vita e nella loro dignità per oltre venti mesi.

Nel rammentare gli importanti risultati raggiunti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'ormai noto « armadio della vergogna », ovvero la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, la quale, nonostante le notevoli difficoltà incontrate nella richiesta di presa visione e di copia degli incartamenti detenuti presso le Amministrazioni centrali dello Stato, ha contribuito a portare alla luce una grande mole di documenti essenziale per ricostruire una pagina particolarmente dolorosa della nostra storia, si sottolinea che la possibilità di rendere piena giustizia alle vittime delle persecuzioni naziste, alle loro famiglie e alla storia del nostro Paese è legata, tra l'altro, al completo e necessario accertamento della verità storica dei fatti che hanno dato luogo agli eccidi e delle vicende successive relative all'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini compiuti.

A questo fine, per sanare la ferita profonda di una giustizia per tanto tempo negata, è altresì indispensabile promuovere la conservazione e la tutela della memoria storica dei crimini nazi-fascisti quale elemento essenziale della memoria collettiva e dell'identità italiane.

È quanto si prefigge di fare il presente disegno di legge, che, atteso il suo elevato valore morale e politico, si auspica possa trovare, in tempi rapidi, il più ampio consenso parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e soggetti destinatari)

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a riconoscere, a titolo di risarcimento in particolare del danno morale, l'alto significato delle sofferenze patite e del sacrificio dei cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto durante la seconda guerra mondiale.
2. Ai cittadini italiani di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento dello *status* di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, di cui al regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari degli stessi cittadini deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data di entrata in vigore della presente legge o ai loro eredi, che non hanno ricevuto altre erogazioni o indennità per motivazioni analoghe a quelle previste dalla medesima legge, è erogato un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da corrispondere *una tantum*, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati o internati nei campi di concentramento nazisti)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati o internati nei campi di concentramento nazisti, di seguito denominato « Fondo », nel quale affluiscono:
 - a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;
 - b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini, di provenienza nazionale o estera.
2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica dei crimini nazisti, al fine di prevenire il ripetersi di simili eventi per il futuro.

Art. 3.

(Istituzione di un comitato)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, composto:
 - a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;
 - b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati, Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione e Associazione dei familiari delle vittime degli eccidi nazifascisti di Marzabotto, Grizzana, Monzuno e zone limitrofe del 1943-1944;
 - c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricato di gestire il programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo programma.
2. Il comitato di cui al comma 1 del presente articolo provvede all'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla concessione della medaglia d'onore e all'erogazione dell'indennizzo di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3, nonché all'individuazione delle iniziative e dei progetti ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. I componenti del comitato di cui al comma 1 svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Art. 4.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.